

ESAME DI AVVOCATO 2013

Svolgimento completo Prima Traccia - Parere motivato di Diritto Penale

INQUADRAMENTO NORMATIVO:

- **CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 24 MARZO 2010, N. 11222**
- **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE , SENTENZA 30 novembre 2012 n. 46441 Pres. Sirena – est. Romis**

RICOGNIZIONE

In caso di omicidio colposo o lesioni colpose per violazione delle norme sulla circolazione stradale si configura un'ipotesi di reato complesso ex art. 84 c.p. ovvero concorso di reati? Questa la questione di diritto sottoposta all'esame della Suprema Corte nella sentenza in epigrafe. Nell'occasione i giudici di legittimità, confermando un consolidato orientamento in materia, negan l'applicabilità dell'art. 84 c.p. per ragioni di ordine letterale e sistematico. Essi evidenziano che il legislatore recentemente è intervenuto sulle norme che disciplinano l'omicidio colposo e le lesioni colpose, prevedendo circostanze aggravanti nel caso in cui il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le norme fanno riferimento non solo a chi si trova alla guida di un veicolo, ma chiunque, anche pedone, si renda responsabile di omicidio colposo o di lesioni personali colpose trovandosi in grave stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Proprio in quest'ultimo caso certamente non può parlarsi di reato complesso mancandone i presupposti ed, inoltre, può osservarsi che lo stato di ebbrezza, pur nella più grave delle tre ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 186 c.d.s., o di alterazione riconducibile ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è un fatto che, se non direttamente collegato alla "guida" di un veicolo, non costituisce per se stesso reato. Tali argomentazioni, secondo la Corte, valgono anche quando l'omicidio colposo o le lesioni personali colpose, gravi o gravissime siano commessi, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da un soggetto in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, secondo comma, lett. e), del codice della strada, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla guida di un veicolo. In altri termini, la novella del 2008 non ha dato luogo ad una diversa fattispecie astratta unitaria ed autonoma, né ha comportato una riconsiderazione della fattispecie originaria: lo stato di ebbrezza ex art. 186, secondo comma, lett. e), c.d.s., o di alterazione riconducibile all'uso di sostanze stupefacenti, in tutto si inserisce in quella originariamente delineata, incidendo solo quoad poenam per la particolare riprovevolezza della colpa, ravvisata in quelle specifiche ipotesi e pur sempre riferibile a violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale. La guida di un veicolo, nelle condizioni descritte nel terzo comma dell'art. 589 c.p. e nel terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 c.p., rappresenta quindi un quid pluris che, destando maggior allarme e mettendo fortemente a rischio la pubblica incolumità, ragionevolmente riceve, specifica risposta sanzionatoria, quale (ulteriore) reato concorrente, trattandosi di

un'azione autonoma e non direttamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa nella forma aggravata della violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale. Da un punto di vista sistematico la Corte procede alle seguenti considerazioni. Poiché, nel caso di reato complesso, il reato assorbito perde la sua autonomia, nell'ipotesi di delitto di omicidio colposo (o lesioni personali colpose gravi o gravissime) commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto, alla guida di un veicolo, in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 o di alterazione da uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'assorbimento del reato contravvenzionale farebbe venir la confisca obbligatoria - previsione che manca con riferimento agli artt. 589, terzo comma, e 590, terzo comma, ultimo periodo, cod. pen. - con conseguente palese violazione del principio di legalità. Per cui ne deriverebbe che detta rigorosa sanzione amministrativa accessoria, obbligatoria in presenza della sola contravvenzione (tranne il caso dell'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato), perderebbe tale connotazione di obbligatorietà addirittura nel caso di eventi drammatici. Inoltre, finirebbero per essere equiparate, sul piano sanzionatorio, situazioni palesemente diverse sotto il profilo della pericolosità della condotta. Infatti, al "soggetto" il quale commetta uno dei delitti di cui agli artt. 589, terzo comma, e 590, terzo comma, ultimo periodo, cod. pen., ma non alla guida di un veicolo - e quindi senza commettere l'ulteriore reato ex art. 186 o 187 c.d.s. - ed al "soggetto" il quale parimenti commetta uno di tali delitti, ma alla guida di un veicolo, così rendendosi addirittura responsabile di un ulteriore reato, risulterebbe riservata la medesima forbice sanzionatoria edittale. Infine, ulteriore argomento ostativo alla configurabilità del reato complesso nel caso in esame è la diversità del bene giuridico tutelato dalle norme di riferimento, posto che i delitti di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. sono reati che tutelano la vita e l'incolumità individuale, mentre le contravvenzioni ex artt. 186, secondo comma, lett. c), e 187, del codice della strada, sono reati di pericolo.

Sulla base delle esposte argomentazione la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

MASSIMA

In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura un'ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 84 c.p.

RIFERIMENTI GIURIDICI ALLE SENTENZE

L'argomento affrontato dalla quarta sezione della Corte di Cassazione riguarda l'inquadramento giuridico della condotta di colui il quale a seguito di **incidente stradale** provoca la morte di altri soggetti e, quindi, il tema del criterio distintivo tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Il caso è quello di Tizio che, procedendo con la sua autovettura a velocità particolarmente elevata (circa 90 Km/h), durante l'attraversamento dell'incrocio, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa e si trovasse in un centro abitato, investiva Caio e Sempronio a bordo di un motorino procurando loro lesioni gravissime, dalle quali derivava la morte. Nonostante l'impatto, Tizio proseguiva senza fermarsi e solo successivamente veniva identificato e sottoposto a fermo.

In primo grado Tizio veniva condannato per **omicidio volontario**, richiamando il giudice di prime cure, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra **dolo eventuale** e colpa cosciente e riteneva la sussistenza del primo di tali profili psicologici, rilevando che *"l'imputato, alla guida di un'autovettura di grossa cilindrata, attraversando un incrocio in*

*zona centrale della capitale, in orario in cui era elevata la circolazione pedonale e veicolare ..., procedendo a velocità estremamente elevata, non inferiore ai 90 km orari, attraversando consecutivamente due incroci nonostante il semaforo nella sua direzione di marcia indicasse luce rossa, si è evidentemente **rappresentato il rischio** di incidenti, anche con possibili gravi conseguenze. Ciò nonostante non ha desistito dalla sua folle condotta di guida, **accettando almeno in parte il rischio di un evento drammatico**".*

Sul gravame dell'imputato, la **Corte di Assise di Appello**, riteneva il fatto sussumibile nella diversa ipotesi di reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 61 c.p., n. 3, richiamando anch'essi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, rilevando, fra l'altro, che l'inciso contenuto nell'art. 43 c.p. "quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente" mostra che "**è necessario un qualche cosa in più perchè, a partire dalla previsione dell'evento, sia attinta la soglia del dolo, sia pure nella forma del dolo eventuale ...**"; e che "occorre distinguere la volontà dell'evento dannoso dalla volontà di non osservare le leggi, regolamenti, ordini o discipline che quell'evento sono intesi ad evitare ". Osservavano che "**il giudice dell'udienza preliminare ha fatto leva sulla gravità delle violazioni come parametro, pressochè esclusivo, alla stregua del quale ha, poi, desunto che l'imputato ha inteso agire "a rischio" di cagionare l'evento, e, perciò, in tal senso, "volendo" la morte di una persona**".

Su ricorso del Procuratore generale, la Cassazione conferma la pronuncia della Corte d'Appello inquadrando l'elemento soggettivo come colpa cosciente.

La Corte, dopo aver esaminato le varie correnti giurisprudenziali e dottrinali in merito alla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, sottolinea che, poichè la previsione è anche elemento della colpa, è **sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente**: "dolo eventuale si ha quando il rischio viene accettato a seguito di un'opzione, di una deliberazione con la quale l'agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro", quando, oltre all'accettazione del rischio o del pericolo, "vi è l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato".

Si è anche chiarito, con altra autorevole voce della dottrina, che "l'evento può dirsi accettato quando l'agente: a) si rappresenta almeno la possibilità positiva del verificarsi di esso; b) permane altresì nella convinzione o anche nel dubbio che esso possa concretamente verificarsi; c) tiene, ciononostante, la condotta quali ne siano gli esiti, anche a costo di cagionare l'evento e perciò accettandone il rischio; con una presa di posizione, con una scelta di volontà orientata nel senso della lesione e non del rispetto del bene tutelato".

Quanto al criterio dell'accettazione del rischio, la Corte precisa che è necessario sgomberare il campo da un possibile equivoco che potrebbe annidarsi nel mero richiamo a tale espressione: l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettarsi. Posto che il dolo eventuale è pur sempre una forma di dolo e che l'art. 43 cpv. c.p., comma 1, richiede non soltanto la previsione, ma anche la volontà di cagionare l'evento, "la forma più tenue della volontà dolosa, oltre la quale si colloca la colpa (cosciente), è costituita dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonchè dell'accettazione volontaristica di tale rischio" (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 748/1994, cit.).

In altre parole, perché sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento - proprio la morte -; è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo".

Massima: *Occorre, quindi, accertare, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, che l'agente abbia accettato come possibile la verifica dell'evento (nella fattispecie che occupa, la morte o la lesione di altri soggetti), non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente: ed è, altresì, necessario un quid pluris rispetto alla sola previsione dell'evento (che pure caratterizza la colpa cosciente), cioè l'accettazione, hic et nunc, della concreta probabilità che questo, ancorchè non direttamente voluto, abbia a realizzarsi, non desistendo l'agente dalla sua condotta, che continua ad essere dispiegata anche a costo di determinare l'evento medesimo. In sostanza, "accettazione del rischio" non significa accettare solo quella situazione di pericolo nella quale si inserisce la condotta del soggetto e prospettarsi*

solo che l'evento possa verificarsi, che tanto costituisce anche il presupposto della colpa cosciente; significa accettare anche la concreta probabilità che si realizzi quell'evento, direttamente non voluto.

Ritenuto in fatto

1. C.S. veniva condannata dal Tribunale di Milano alla pena di anni tre e mesi due di reclusione per i reati di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose [capi A) e B) della rubrica], ritenuto il reato di lesioni colpose assorbito in quello di omicidio colposo, commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale - nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra, mentre era alla guida di un'auto in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti - nonché alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187 del codice della strada [capo C) della rubrica]: fatto avvenuto il 23 settembre 2008; il Tribunale riteneva insussistente qualsiasi legame, ex art. 81 cpv. cod. pen., tra i delitti colposi di cui ai capi A) e B) ed il reato contravvenzionale di cui al capo C).

In ordine alla medesima vicenda, e per gli stessi reati, si era proceduto separatamente nei confronti di A.S. (anch'egli, al momento del fatto, in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti).

2. La Corte d'Appello di Milano - a seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse della C. - confermava l'impugnata decisione, e disattendeva le doglianze dell'appellante, limitate al diniego delle attenuanti generiche ed all'entità della pena, con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: la C. non appariva meritevole delle attenuanti generiche, avuto riguardo agli indici di particolare gravità del fatto (manovra definita "sconsiderata" e vietata) quali già evidenziati dal primo giudice, a nulla rilevando la confessione, in quanto elemento neutro, rispetto alle incontestate modalità del fatto ed all'assunzione di stupefacenti, ed apparendo del tutto irrilevanti gli argomenti positivi - ivi compreso lo stato di formale incensuratezza - offerti alla valutazione del giudice, a fronte delle connotazioni di gravità già evidenziate con la sentenza di primo grado; risultava altresì insuscettibile di diminuzione la pena inflitta in primo grado perché quantificata in maniera equilibrata avuto riguardo alla straordinaria gravità del fatto: la morte di due persone e le conseguenze gravissime e permanenti sulla persona sopravvissuta.

3. Ricorre per cassazione la C. , a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di ricorso: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; i giudici del merito avrebbero errato nel non valutare il concorso di colpa dell'A. (e quindi il grado della colpa della C. , secondo quest'ultima non elevato) e nel non tener conto che la C. , a causa delle sue condizioni psico-fisiche, non si metterebbe mai più alla guida di un'auto: vi sarebbe stata una sostanziale ingiustizia, per la difformità delle pene inflitte ai due corresponsabili, in conseguenza della scelta del P.M. di separare le due posizioni che avrebbero dovuto essere trattate congiuntamente (la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 12 cod. proc. pen.); 2) violazione di legge in ordine all'entità della pena, asseritamente eccessiva e tale da porre seri problemi in sede di esecuzione per le condizioni di salute della C. che sarebbero incompatibili con il regime carcerario; 3) violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto, posto che, ad avviso della ricorrente - la quale a sostegno della propria tesi difensiva cita la sent. N. 3559 del 2010 di questa Quarta Sezione - ci si troverebbe in presenza della figura del reato complesso (art. 84 del codice penale), ricorrendone tutti i presupposti, in base alle argomentazioni così formulate nel ricorso: a) "la violazione del Codice della Strada relativa alla circolazione sulla pubblica via in stato di alterazione psico-fisica, dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, è totalmente ricompresa nel reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope" (così testualmente a pag. 10 del ricorso); si verterebbe in un caso di consunzione "dove la norma contravvenzionale è

totalmente assorbita dall'art. 589, II comma del codice penale", anche perché "i beni giuridici tutelati dalle norme in questione non solo risultano omogenei, ma sono addirittura coincidenti" (così letteralmente, ancora a pag. 10 del ricorso): in alternativa, dovrebbe trovare applicazione il criterio di specialità (art. 15 cod. pen.); b) la guida in stato di alterazione in conseguenza di assunzione di sostanze stupefacenti, che altrimenti costituirebbe autonomo reato contravvenzionale, si fonderebbe con il reato principale, perdendo quindi la sua autonomia, e diventerebbe elemento circostanziale, con assorbimento nell'ipotesi di delitto aggravato che assumerebbe la qualificazione di reato complesso; c) la guida della vettura da parte della C. , in condizioni psico-fisiche non idonee, dovrebbe ritenersi causalmente legata all'evento verificatosi, così integrando l'ulteriore requisito del reato complesso; d) i due reati (omicidio colposo e guida in stato di alterazione psico-fisica in cui si trovava la C. per aver fatto uso di sostanze stupefacenti) si sarebbero verificati contestualmente; ai fini della configurabilità del reato complesso, risulterebbe cioè rispettato anche il carattere dell'immediatezza posto che (come si legge testualmente alle pagg. 12 e 13 del ricorso) "i reati imputati alla Sig.ra C. attengono alla medesima condotta, fanno riferimento al medesimo evento e si differenziano solo per le conseguenze della violazione - circolazione stradale in stato psicofisico non idoneo derivante da assunzione di sostanze stupefacenti - che è totalmente ricompresa nel reato di omicidio colposo aggravato (art. 589, II comma, n. 2 c.p.)".

Va rilevato, per opportuna puntualizzazione, che nella parte conclusiva dell'ultimo motivo di ricorso, quale riferimento normativo per l'aggravante de qua, risulta indicato (evidentemente per errore materiale) il secondo comma, n. 2, dell'art. 589 c.p., mentre si tratta invece del terzo comma, n. 2, di tale articolo. Considerato in diritto

4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

I primi due motivi, concernenti il trattamento sanzionatorio sotto il duplice profilo del diniego delle attenuanti generiche e dell'entità della pena, sono manifestamente infondati posto che attengono sostanzialmente ad apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede risultando sorretti da adeguata motivazione.

4.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente ricordare il consolidato, e condivisibile, indirizzo interpretativo affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di tal che la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (in termini, ex plurimis, Sez. 6, n. 7707/2004, ud. del 04/12/2003, dep. 23/02/2004, Rv. 229768); quanto all'onere motivazionale per il giudice di merito in materia, è stato altresì precisato che "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo" (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, N. 3772/94, RV. 196880). Nella concreta fattispecie, ad integrazione di quanto già evidenziato dal primo giudice circa gli indici di particolare gravità ravvisabili nel comportamento di guida della C. , la Corte territoriale, laddove sono state descritte le modalità del fatto, ha definito la manovra effettuata dalla C. come "sconsiderata e vietata" avendo impegnato l'altrui corsia di

marcia senza dare la precedenza all'auto (guidata dall'A.) che proveniva dalla direzione opposta: orbene, trattasi, all'evidenza, di motivazione assolutamente congrua, priva di qualsiasi connotazione di illogicità e del tutto in sintonia con i principi sopra ricordati.

4.2. Considerazioni analoghe valgono per quel che riguarda l'entità della pena; la Corte distrettuale ha valutato come "quantificata in maniera molto equilibrata" la pena determinata dal primo giudice, avuto riguardo alla gravità del fatto dalla Corte stessa ritenuta "straordinaria"; anche in proposito si tratta di apprezzamento di merito immune da vizi, tenuto conto della forbice sanzionatoria prevista per il delitto di omicidio colposo quale commesso dalla C. (reclusione da tre a dieci anni), e dell'aumento di pena ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen., nonché della oggettiva gravità del fatto. Con riferimento poi a quanto specificamente dedotto in proposito con il ricorso, è sufficiente ricordare i principi enunciati da questa Corte in materia: in tema di commisurazione della pena, quando questa non si discosti di molto dai minimi edittali ovvero venga compresa tra il minimo ed il medio edittale, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale richiamandosi alla gravità del reato; ed è stato altresì precisato che "non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati" (in termini, ex plurimis, Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012 Ud. - dep. 05/06/2012 - Rv. 252880). Né possono assumere rilievo in questa sede, ai fini della dosimetria della pena, gli eventuali problemi in sede esecutiva quali prospettati con il ricorso come riconducibili alle condizioni di salute della C.

4.3. Priva di qualsiasi fondamento è anche la denuncia di violazione dell'art. 12 cod. proc. pen. (dedotta nel contesto del primo motivo di ricorso), dovendo riconoscersi al P.M. il potere di procedere separatamente o cumulativamente per reati o accusati concorrenti (cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 9927 del 19/01/2012 Ud. - dep. 14/03/2012 - Rv. 252258; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998 Ud. - dep. 31/01/1998 - Rv. 210029).

5. Resta da esaminare la censura concernente la qualificazione del fatto, con particolare riferimento alla tesi del reato complesso sostenuta con il ricorso.

Preliminarmente mette conto osservare che trattasi di questione che, pur non essendo stata dedotta in appello, deve comunque essere vagliata da questa Corte in quanto concernente la qualificazione giuridica del fatto (così, ex plurimis, Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005 Ud. - dep. 15/12/2005 - Rv. 232773).

Le doglianze dedotte in proposito sono infondate per le ragioni di seguito indicate. Secondo la definizione data dall'art. 84 del codice penale, si ha reato complesso "quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato": esempio di reato complesso composto da due reati dalla cui fusione scaturisce un terzo reato è la rapina (art. 628 c.p.), quale fattispecie criminosa contenente il furto (art. 624 c.p.) e la violenza alla persona (art. 581 c.p.) o la minaccia (art. 612 c.p.); esempio di reato complesso composto da due reati, uno dei quali è aggravante, è quello di omicidio aggravato da violenza sessuale commessa nel medesimo contesto (art. 576, primo comma, n. 5, c.p.: cfr. in proposito Sez. 1, n. 6775 /2005, Rv. 230149).

Avuto riguardo ai presupposti richiesti per la configurabilità del reato complesso, la giurisprudenza di legittimità ha sempre negato - così seguendo un indirizzo interpretativo viepiù consolidatosi nel tempo, senza alcuna oscillazione, ancora riaffermato con le più recenti decisioni, e da ribadirsi anche in questa sede perché assolutamente condivisibile - l'applicabilità dell'art. 84 c.p. in relazione ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (che qui specificamente rileva) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche in presenza di violazione prevista come reato contravvenzionale: "In caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione contro gli infortuni sul

lavoro, non si configura una ipotesi di reato complesso, ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, e pertanto risulta inapplicabile la disposizione di cui all'art. 84 cod. pen." (in termini, Sez. 5, n. 2608 del 15/01/1979 Ud. - dep. 14/03/1979 - Rv. 141422; conf. Sez. 4, n. 6575 del 16/01/1976 Ud. - dep. 29/05/1976 - Rv. 133680; conf., tra quelle concernenti specificamente la violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale: Sez. 4, n. 663 del 04/05/1979 Ud. - dep. 19/01/1980 - Rv. 143998; Sez. 4, n. 3559 del 29/10/2009 Ud. - dep. 28/01/2010 - Rv. 246300, della quale si avrà modo di dire anche in prosieguo).

Come rileva autorevole dottrina, "nella definizione dell'art. 84 il reato complesso è dato dalla fusione legislativa di (almeno) due reati, effettuata con una valutazione che da origine ad una fattispecie astratta unitaria ed autonoma, o con una nuova e diversa denominazione, oppure come forma aggravata di uno dei reati: la norma prevede dunque come reato complesso il solo c.d. reato composto, o reato complesso in senso stretto". Lo stesso Autore sottolinea poi che "essendo un caso di fusione o unificazione legislativa di (almeno) due reati, decisiva per l'esistenza di un reato complesso è sempre la descrizione legale: da questa deve risultare appunto la riconsiderazione delle fattispecie originarie"; di tal che, può anche ipotizzarsi un reato eventualmente complesso, ma soltanto se un reato compare come eventuale elemento costitutivo o eventuale circostanza aggravante di un altro reato: "deve appunto trattarsi pur sempre di una tipicizzazione astratta di una delle possibili forme del reato complesso". Con specifico riferimento alla questione che qui interessa, tale Autore esclude che possa ritenersi eventualmente complesso "il reato degli artt. 589,c. 2, e 590, c. 3". Altro esponente di spicco della dottrina ha esplicitamente condiviso la costante giurisprudenza che ha escluso ogni forma di assorbimento delle contravvenzioni in materia infortunistica e di circolazione stradale nei delitti colposi di omicidio e di lesioni personali "nonostante l'aggravante prevista per la violazione di tali norme nelle relative fattispecie legali". Ritiene il Collegio che la tesi prospettata con il ricorso non può trovare accoglimento, pur in relazione alla nuova formulazione degli articoli 589 e 590 del codice penale in conseguenza delle modifiche introdotte con il D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con mod., in Legge 24 luglio 2008 n. 125.

Plurime ragioni, di ordine letterale e sistematico - che integrano, ad abundantiam, quelle, del tutto condivisibili e da intendersi qui richiamate, già esposte nelle decisioni riconducibili al consolidato indirizzo interpretativo affermatosi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, e costantemente ribadito, cui si è innanzi accennato - inducono, invero, ad escludere la configurabilità del reato complesso, nell'ipotesi del delitto di omicidio colposo (e di quello di lesioni personali colpose), commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ed aggravato ai sensi del terzo comma dell'art. 589 cod. pen. (e del terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 cod. pen.).

L'ipotesi aggravata de qua è configurabile - secondo la formulazione letterale - "se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni" o "da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope".

5.1. Mette conto sottolineare che, oltre ai conducenti di veicoli, vi sono "soggetti" i quali, pur non direttamente impegnati nella fase della "circolazione" intesa come guida di un veicolo, sono tuttavia anch'essi obbligati al rispetto di norme relative alla disciplina della circolazione stradale, a garanzia della tutela degli utenti della strada; ad esempio: 1) il pedone, in relazione all'art. 190 del codice della strada; 2) il soggetto responsabile della predisposizione - e del controllo in loco - delle misure di protezione e delle adeguate segnalazioni per la presenza di un cantiere sulla strada, in relazione agli artt. 21 del codice della strada e 31 del relativo regolamento; 3) l'istruttore di guida, in relazione all'art. 122 del codice della strada. Ne deriva, che l'aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, prevista dal secondo comma dell'art. 589 c.p. per l'omicidio colposo, e dal terzo comma, primo periodo, dell'art. 590

c.p. per le lesioni personali colpose, deve ritenersi di certo sussistente - ove venga commesso uno di tali reati - allorché la normativa di riferimento è violata da taluno di detti "soggetti", dunque pur non alla guida di un veicolo (cfr., ex plurimis: Sez. 4, n. 26394 del 20/05/2009 Ud. - dep. 25/06/2009 - Rv. 244509; Sez. 4, n. 42104/12, relativa a fattispecie concernente l'istruttore per la guida).

Orbene, se non è dubbio che l'ambito applicativo della circostanza introdotta con la novella del 2008 è certamente circoscritto alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - e se è vero che tale circostanza, avuto riguardo ai dati statistici in materia di incidenti stradali, è in concreto destinata ad applicarsi il più delle volte a chi guida in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - parimenti non appare revocabile in dubbio, appunto in base alla lettera della legge, che il destinatario del precetto così (ri)formulato, come rilevato da esponenti della dottrina, ben può essere individuato non soltanto in "chi guida", ma anche in chi (come taluno dei soggetti prima indicati a titolo esemplificativo), gravato dall'obbligo di osservanza di norme concernenti l'anzidetto settore, si renda, in violazione delle stesse, responsabile di omicidio colposo o di lesioni personali colpose trovandosi in grave stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si pensi al pedone, il quale - in stato di grave ebbrezza o di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti - attraversi improvvisamente la strada al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali [oppure non rispetti il segnale semaforico per l'attraversamento], con movimento rapido, inaspettato ed imprevedibile, ed in tal modo determini una turbativa di traffico da cui derivi un incidente stradale con danni a terze persone; parimenti è chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, nella forma così aggravata, il soggetto, al lavoro presso un cantiere sulla sede stradale ed incaricato della materiale predisposizione delle cautele e delle segnalazioni per indicare la presenza del cantiere stesso, il quale, nelle condizioni di grave ebbrezza o di alterazione da assunzione di stupefacenti, ometta di predisporre un'adeguata segnaletica e, con tale condotta, provochi un incidente stradale con danni a persone; lo stesso dicasi per l'istruttore, il quale, nella medesima condizione di alterazione psico-fisica per grave ebbrezza o per assunzione di stupefacenti, non vigilando adeguatamente sulla condotta di guida dell'allievo (così violando l'art. 122 del codice della strada), contribuisca al verificarsi di un incidente con danni alle persone.

Giova rilevare che il legislatore, in relazione alla circostanza de qua - a differenza di quanto stabilito negli artt. 186 e 187 del codice della strada nei confronti del "conducente", ai fini dell'accertamento dei reati previsti da tali norme - non ha indicato alcuna specifica procedura per l'acquisizione di elementi rivelatori di quel particolare stato psico-fisico (richiesto perché ricorra l'ipotesi introdotta con la citata riforma del 2008); ciò sta a significare che detto stato, con riferimento alla circostanza in argomento, ben può essere dimostrato con l'acquisizione di dati probatori che presentino connotazioni di sicura affidabilità. Ad esempio, ove, in caso di incidente, si rendesse necessario per un "soggetto" tra quelli fin qui presi in considerazione, coinvolto nell'incidente da lui stesso provocato, un controllo ospedaliero (per lesioni riportate, o perché in stato di shock, o perché comunque colto da malore), non vi sarebbe ragione per non ritenere utilizzabile l'esito dell'accertamento, effettuato nell'ambito del protocollo di pronto soccorso (quindi senza necessità del consenso), rivelatore di quello stato di alterazione psico-fisica, ben potendo trovare applicazione il principio già in tal senso enunciato nella giurisprudenza di legittimità in relazione al "conducente" (cfr.: Sez. 4, n. 4118 del 09/12/2008 Ud. - dep. 28/01/2009 - Rv. 242834, quanto al reato ex art. 186 e. d. s.; Sez. 4, n. 26783 del 08/06/2006 Ud. - dep. 28/07/2006 - Rv. 234626, quanto al reato ex art. 187 c.d. s.). Mette conto sottolineare, inoltre, che questa Corte ha più volte affermato che, non solo per l'ipotesi di cui alla fascia a), ma anche per le ipotesi più gravi, lo stato di ebbrezza può essere riscontrato, e ritenuto così accertato sulla base di dati sintomatici, a condizione che risultino acquisiti significativi e concreti elementi comportamentali, inequivocabilmente riferibili, oltre ogni ragionevole dubbio, ad uno stato di grave ebbrezza alcolica (Sez. 4, n. 48297 del 27/11/2008 Ud. - dep. 29/12/2008 - Rv. 242392; Sez. 4, n. 6889 del 16/12/2011 Cc. - dep. 21/02/2012 - Rv. 252728). Parimenti, ben può ritenersi accertato lo stato di alterazione psico-fisica

da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza dell'ammissione dell'imputato di aver fatto uso di tali sostanze (Sez. 4, n. 38520 del 21/09/2007 Ud. - dep. 18/10/2007 - Rv. 237778).

Ciò posto, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, certamente non può parlarsi di reato complesso - mancandone i presupposti - nel caso di delitto di omicidio colposo, o di lesioni personali colpose, commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da "soggetto" non alla guida di un veicolo (come è ben possibile per quanto sopra detto), pur in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, secondo comma, lett. e), del codice della strada o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: in aggiunta alle ragioni già poste a sostegno del consolidato indirizzo giurisprudenziale dianzi ricordato - che ha negato la configurabilità del reato complesso nell'ipotesi di reato di omicidio colposo (o lesioni personali colpose) commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), anche nel caso di violazione costituente ex se reato contravvenzionale - è sufficiente inoltre osservare che lo stato di ebbrezza, pur nella più grave delle tre ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 186 c.d.s., o di alterazione riconducibile ad assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è un fatto che, se non direttamente collegato alla "guida" di un veicolo, non costituisce "per se stesso" reato.

6. Ad avviso del Collegio, parimenti non può ritenersi configurabile il reato complesso ove uno dei delitti in argomento (omicidio colposo o lesioni personali colpose, gravi o gravissime) sia commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da un "soggetto" in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, secondo comma, lett. e), del codice della strada, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla guida di un veicolo.

6.1. Dovendo intendersi qui richiamate tutte le argomentazioni già prima svolte al riguardo, va innanzi tutto sottolineato che non sembra del tutto puntuale, perché non rigorosamente in sintonia con il dato letterale della norma, la considerazione svolta da qualche esponente della dottrina, secondo cui la configurabilità del reato complesso deriverebbe dall'aggancio operato dal legislatore - nella previsione dell'ipotesi di reato commesso nelle condizioni in argomento X"a specifiche ipotesi di contravvenzione". Mette conto evidenziare, invero, che la formulazione letterale delle fattispecie contemplate nel terzo comma dell'art. 589 c.p. e nel terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 c.p., non consente di ravvisare, di per sé, un "aggancio" a specifiche "ipotesi di contravvenzione": come in precedenza si è avuto modo di sottolineare, il legislatore ha infatti indicato come agente il "soggetto" e non "chi guida". Il riferimento esplicito all'art. 186, comma 2, lettera e), del codice della strada - di cui al n. 1) del terzo comma dell'art. 589 cod. pen. e di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 590 cod. pen. - appare chiaramente finalizzato all'individuazione del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, al quale si è voluto evidentemente dare rilievo per giustificare il significativo inasprimento sanzionatorio; le disposizioni che disciplinano il reato di guida in stato di ebbrezza prevedono, infatti, altre due fasce di tasso alcolemico: lett. a), tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 (ipotesi poi depenalizzata con la riforma di cui alla legge n. 120 del 2010 e punita quindi con sanzione amministrativa); lett. b), tasso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5. Se il legislatore avesse inteso fare specifico ed esclusivo riferimento al reato di guida in stato di grave ebbrezza, avrebbe usato l'espressione "soggetto alla guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, secondo comma, lett. e)" e non "soggetto in stato di ebbrezza alcolica.": ed è significativo che, quanto allo stato di alterazione riconducibile ad uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è stato fatto riferimento al "soggetto alla guida sotto l'effetto", né all'"art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni", ma è stato indicato genericamente il "soggetto sotto l'effetto".

6.2. La novella del 2008 non ha dato luogo ad una diversa fattispecie astratta unitaria ed autonoma, né ha comportato una riconsiderazione della fattispecie originaria: lo stato di ebbrezza ex art. 186, secondo comma, lett. e), c.d.s., o di alterazione riconducibile all'uso di sostanze stupefacenti, in tutto si inserisce in quella originariamente delineata, incidendo solo quoad poenam per la particolare riprovevolezza della colpa,

ravvisata in quelle specifiche ipotesi e pur sempre riferibile a violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Il che trova inequivocabilmente conferma nell'art. 590-bis cod. pen., introdotto con la medesima novella, che ha disciplinato il "computo delle circostanze" in riferimento agli artt. 589 e 590 c.p., statuendo, in particolare, che "quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'art. 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti". In sostanza, con riferimento alla circostanza aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - prevista nel secondo comma dell'art. 589 e nel terzo comma, primo periodo, dell'art. 590 del codice penale - l'ipotesi in esame si caratterizza per la particolare situazione (grave ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope), in cui il soggetto si trova al momento del fatto, che, nella struttura della fattispecie aggravata, assume il ruolo di presupposto della condotta colposa, e, segnatamente, di quella violazione della norma sulla disciplina della circolazione stradale che, quale elemento della colpa specifica, si pone poi in rapporto di stretta causalità con l'evento (danno alle persone) oggetto della previsione degli articoli 589 e 590 del codice penale: le due norme, invero, non richiedono che quel particolare stato - grave ebbrezza o alterazione da stupefacenti - debba svolgere una qualche efficienza causale nella determinazione dell'evento lesivo.

Alla condizione di grave ebbrezza ed a quella di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope il legislatore ha riservato particolare attenzione - predisponendo un meccanismo sanzionatorio severo per i delitti (pur sempre di natura colposa) di cui agli articoli 589 e 590 c.p., se commessi da soggetto in tale stato - ritenendo, a ragione, che entrambe le condizioni, incidendo negativamente sul livello di attenzione dei soggetti gravati da obbligo di garanzia per la tutela degli utenti della strada, possano creare maggiori possibilità ed occasioni di incidenti: proprio questa forte preoccupazione, avvertita dal legislatore, induce a ritenere non in sintonia con la ratio ispiratrice della novella una lettura delle relative disposizioni che ne limiti l'ambito applicativo esclusivamente a "chi guida".

6.3. La guida di un veicolo, nelle condizioni descritte nel terzo comma dell'art. 589 c.p. e nel terzo comma, ultimo periodo, dell'art. 590 c.p., rappresenta quindi un *quid pluris* che, destando maggior allarme e mettendo all'evidenza fortemente a rischio la pubblica incolumità, ragionevolmente riceve, nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose, specifica risposta sanzionatoria, quale (ulteriore) reato concorrente, trattandosi di un'azione autonoma e non direttamente connessa con la condotta tipica della fattispecie delittuosa nella forma aggravata della violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale: in relazione alla finalità delle norme del codice della strada - che è quella di garantire la regolarità della circolazione e la sicurezza degli utenti della strada - la condotta di un soggetto in stato di grave ebbrezza, o di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti, alla guida di un veicolo, è certamente più pericolosa rispetto a quella di colui il quale, trovandosi nel medesimo stato, pur tenuto ad osservare le norme del codice stesso, non sia però direttamente impegnato nella fase della circolazione come conducente di un veicolo. L'appannamento dei riflessi e le diminuite capacità di reazione nella fase della guida costituiscono certamente fattori che rendono estremamente probabile la violazione di qualsiasi norma di comportamento del codice della strada; e non solo di una norma che prevede un obbligo specifico, ma anche della disposizione di cui all'art. 140, comma primo, del codice della strada, che stabilisce la regola generica di non costituire pericolo per la circolazione e può quindi più facilmente essere violata da un guidatore che non si trovi nella pienezza delle sue capacità psico-fisiche: "ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 cod. strada, la cui violazione, dunque, assume lo stesso

valore della violazione di una disposizione specifica)" [Sez. 4, n. 35665 del 19/06/2007 Ud. - dep. 28/09/2007 - Rv. 237453].

CONCLUSIONI

Nuove e vecchie incertezze sull'omicidio colposo stradale aggravato:
reato complesso o concorso di reati?

La sentenza che si annota risulta di massimo rilievo perché costituisce la prima pronuncia sulla disciplina dell'"omicidio colposo stradale aggravato" dal decreto sicurezza.

Il fatto.

Una signora veniva condannata, in primo grado, alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 589 c. 3 c.p. (omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose) commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale - nell'effettuare una sconsiderata quanto vietata manovra di svolta a sinistra, impegnando l'altrui corsia di marcia senza dare la precedenza, mentre era alla guida di un'autovettura in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti - nonché alla pena di mesi 6 di arresto ed € 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., in relazione a un sinistro avvenuto il 23 settembre 2008.

La sentenza di appello confermava la decisione del Tribunale avuto riguardo agli indici di particolare gravità del fatto: morte di due persone e lesioni gravissime e permanenti.

La signora proponeva, quindi, ricorso alla Suprema Corte di Cassazione deducendo, tra le altre cose, la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

La normativa di riferimento.

L'exkursus storico-normativo dei reati stradali, dimostra come tali fattispecie siano state più volte oggetto di riflessione a livello di diritto sostanziale, ma anche processuale.

Tali continui ripensamenti, uniti allo stratificarsi delle formulazioni, hanno prodotto una tale baldoria giuridica che rende il dettato normativo così problematico, da rischiare di mettere in serio pericolo la realizzazione degli obiettivi, dando luogo a difficoltà interpretative e applicative.

Ogni intervento, infatti, lungi dal recare un'integrale ricostruzione dell'impianto normativo, si è limitato ad aggiungere singoli commi che, nel prevedere eccezioni, aggiunte, soppressioni, deviazioni, retromarcie o, peggio ancora, "modifiche alle modifiche che modificano le modifiche" precedenti, non tengono conto del contesto all'interno del quale sono chiamati ad operare.

L'art. 589 cod. pen. (Omicidio Colposo)

L'omicidio colposo integra un'ipotesi di reato comune, di danno ed a forma libera, che consiste nel cagionare, per colpa, «la morte di una persona», da intendersi come qualsiasi uomo capace di vita autonoma, anche se ancora nel ventre materno .

Il comma 1, punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni l'ipotesi base.

L'introduzione dell'aggravante della colpa stradale e negli infortuni sul lavoro.

L'art. 1 L. 11 maggio 1966 n. 296, per rafforzare la tutela della vita contro la piaga degli infortuni stradali e sul lavoro e la pericolosità del "delinquente stradale" e dei responsabili delle "morti bianche", introdusse l'apposita aggravante che prevedeva la reclusione da 1 a 5 anni.

La novella del 2006

La L. 12 febbraio 2006 n. 102, Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali - che ha recato una serie di modifiche al codice penale, oltre che ai codici di rito penale e civile, in relazione ai delitti contro la persona qualificati dalla «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro» - ha previsto per l'omicidio colposo aggravato un innalzamento della pena originaria circoscritto al solo minimo edittale, che passa (da 1) a 2 anni di reclusione, mentre lascia invariato il massimo previsto in 5 anni, con conseguente riduzione della forbice sanzionatoria.

Tuttavia, l'inadeguata efficacia deterrente evidenziata dall'incessante moltiplicarsi dei delitti di colposa offesa stradale alla vita (e all'incolumità individuale), ha richiesto una rivisitazione del contesto normativo.

La L. 24 luglio 2008 n. 125, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, c.d. Decreto Sicurezza, infatti, ha introdotto una serie di disposizioni intese a rafforzare (forse anche con troppa ansia ed emozione) l'apparato sanzionatorio previsto per tali delitti.

I. L'aumento del massimo edittale per l'omicidio colposo stradale

L'intervento procede - sempre per entrambe le fattispecie aggravanti della «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro» - ad aumentare anche il limite massimo edittale.

Il decreto legge, nella sua formulazione originaria, prevedeva l'innalzamento della pena da 5 a 6 anni di reclusione; in sede di conversione, poi, il massimo è stato ulteriormente innalzato a 7 anni, con notevole espansione, questa volta verso l'alto, della forbice sanzionatoria.

La logica di tale ulteriore incremento - che prima facie sembra costituire un mero standardo, con cui si chiede al giudice maggiore severità nel trattamento sanzionatorio - è, forse, da rinvenirsi nell'opportunità di consentire l'applicazione della misura pre-cautelare del fermo di indiziato di delitto, quando sussista il pericolo di fuga del prevenuto, e ciò, anche laddove sia ormai spirato quello stato di flagranza, che consente agli ufficiali ed agenti di P.G. la facoltà di procedere al suo arresto. Si ricorda, infatti, che l'art. 384 cod. proc. pen. consente, anche alla P.G., di disporre il fermo "della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la ... reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni".

II. L'introduzione dell'omicidio colposo stradale aggravato dall'uso di sostanze

Inoltre, per il caso in cui il delitto colposo contro la vita, derivi dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale posta in essere da parte di "soggetto" in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S. o sotto «l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope», viene prevista la reclusione da 3 a 10 anni.

La classificazione di tale ipotesi quale figura di reato circostanziato - aggravante speciale a efficacia speciale - della fattispecie contemplata nell'ipotesi precedente, è fornita dall'art. 590-bis cod. pen. - anch'esso introdotto dalla L. 125/2008.

Tale espressa qualificazione giuridica, esclude che possa contestarsi (anche) l'aggravante comune della colpa con previsione di cui all'art. 61 n. 3 cod. pen.

In conclusione, si ritiene di poter affermare che, a seguito della modifica, il legislatore abbia voluto destrutturare la circostanza speciale della colpa stradale, in un duplice grado di aggravamento di intensità a verifica progressiva.

Se l'incidente da cui deriva l'evento lesivo trova il proprio nesso eziologico nel determinismo dovuto alla violazione di una delle norme di comportamento previste dal Titolo V C.d.S., si applica l'aggravante levis di cui al comma 2 primo periodo; a sua volta, se tale violazione trova efficienza causale condizionalistica nello stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol o di uso di stupefacenti, si applica l'aggravante.